REGOLE

DELLA REAL COMPAGNIA, ED ARCICONFRATERNITA DE' BIANCHI DELLO SPIRITO SANTO COMPOSTE DALLA COLLEZIONE DELLE ANTICHE, E DI ALCUNE ALTRE MODIFICATE CON APPROVAZIONE DELLA SOVRAN' AUTORITA'.

IN NAPOLI 1787.

Presso Vincenzo Lorenzo.

PREFAZIONE.

ERano gli anni della Incarnazione del Figliuolo di Dio al numero pervenuti di 1555. quando nella Città di Napoli oltre ad ogni altra Italica divotissima, e al sollievo inchinevole de' bisognosi le prime fondamenta si gittarono di quella nobile Compagnia, che de' Bianchi si appella dello Spirito Santo: per operazion del quale mossi alquanti buoni Uomini Napoletani da quella Carità, ch' è 'l carattere proprio dello Spirito Santo, deliberarono di adunarsi di quando in quando insieme trà loro nella Chiesa de' Santi Apostoli, sotto la direzione dell' inclito Padre Ambrogio Salvio Domenicano, che fù poi Vescovo di Nardò, per ivi intendere ad opere di pietà non meno ad onor di Dio, che a bene del Prossimo. Erane il numero da prima scarso; ma crescendo di giorno in giorno per l' aggiugnimento di più e più, i quali tratti dal santo esempio de' primi correvano in folla a farsi loro secondi, non potendo più capir nella prima Chiesa, in un' altra passarono, che fù quella di S. Giorgio Maggiore: e da questa in S. Domenico si trasferirono per la stessa cagione: e neppur quivi fermar potendosi, fatti loro avvisi, una nuova Chiesa pensarono di edificare a' loro usi più acconcia: e così fù fatto. Comprato dunque un podere fuori l' antica Porta Reale, e fabbricatavi la novella Chiesa, ivi la prima volta

 si

si accolsero nell' anno 1560. , dove creatosi un Capo con sei Consultori , e fatte lor leggi coll' indirizzo del Salvio , e coll' approvazione del Papa , che la lor Compagnia di molte indulgenze arricchì , e col titolo di Arciconfraternita sopra di ogni altra le diè il primato ; una sontuosa erezione ordinarono di due Collegj per Donzelle pericolanti , e massimamente per le figlie delle meretrici . Ma poichè il Vicerè di Napoli D. Parafan de Rivera Duca di Alcalà per una nuova strada ordinata , che nel recente edifizio della Chiesa de' Confrati intoppava , il fè demolire , tutto ammendando il danajo speso ; convenne loro altro sito acquistare per lo proprio stabilimento e delle grandi opere disegnate , e quello elessero , dove al presente sono . Quivi nel 1563 nel dì del Protomartire S. Stefano con grande solennità di ecclesiastico rito gittossi la prima pietra di quel magnifico Tempio , di cui maggiore non si fè mai nella nostra Città , nè per avventura si farà per innanzi : accanto al quale un ampio Collegio fabbricando si andava disegnato per cinquecento Donzelle .

In processo di tempo si pensò dalla Compagnia di fondare un pubblico Banco , e Monte di pegni , e fecesi : i proprj loro fondi obbligando i Fratelli per sicurtà del pubblico danajo .

Finalmente qual che si fosse la cagione , o la natura delle umane cose , che a mutamento soggiacciono senzameno , o la sformata grandezza del Corpo mal possibile a stare in sul piè medesimo lungamente ,

o la

o la disugguaglianza delle Membra non ben trà loro adattabili, che sel facesse; quella Compagnia, ch' era dal principio una stata, in due si divise: e l' una d' illustre gente, l' altra di volgare; e quella de' Bianchi, questa de' Verdi, preso il nome dall' abito, detta fù. Ma non per questo dal comune ceppo isolato si dipartirono: anzi quivi medesimo, siccome due famiglie vegnenti da un medesimo capo, ma pur distinte, e l' una e l' altra senza più numerose trà un medesimo ricinto di mura, ma in due distinti Oratorj si raccolsero da per se ciascuna. E spartitesi trà loro le molte opere di misericordia, alle quali intendevano, quella massimamente di esequiare i Poveri, e di seppellirgli per carità, siccome figliuola primogenita della Compagnia, e da essa introdotta in questa Citta, e per antico sol da lei praticata, e d' altri nò, e comecchè disagiata e dispendiosa, ma caritatevole molto e di grand' esempio i Bianchi si tennero, e la frequentano tuttavia, non senza molto sollievo della povera gente, e con edificazione di tutti. Or dopo questa divisione ad assai maggiore altezza, e splendore di giorno in giorno salendo andò la Compagnia de' Bianchi, e trasse col suo chiaro grido i primi della Città a volervi luogo: e non pure Cavalieri privati; ma e Vicerè, e Generali d' arme, e Porporati, e Sommi Pontefici a darle si disposero il nome loro. E quel ch' è più, la Maestà del Re nostro Signore Ferdinando IV. di sua Real chiarezza irraggiarla degnò, primo di lei

Fra-

Fratello chiamandosi , e immediato e perpetuo Superiore : anzi di tanto onorar la volle , che di propria sua Real mano a quel degli altri Fratelli il suo Nome aggiunse scrivendolo ne' registri della Compagnia : ed oltre a ciò il suo Reale Stemma di potere alzare , e stampato portarlo in fronte le diede : Nè mancò l' Augusta Sovrana di fare altrettanto : e tutta la Real Famiglia altresì : il proprio loro Nome , di propria loro mano , siccome la Maestà del Re fatto avea , nel catalogo della Compagnia registrando ciascuno . E funne spedita Real carta di avviso per Segreteria di stato, che la Compagnia frà le altre sue carte tutte careggia , e serba gelosamente .

Che più mancava a fermo e grande e luminoso e felice stato di nostra Compagnia , se non che tutte le sue Leggi , e Statuti a presentarsi umilmente andassero a' sguardi santissimi del Sovrano , che altissimo Signor di quella essendo , immediato di lei Capo essere voluto avea : e la Reale approvazion meritassero , e dalla di lui Sovran' autorità , riverenza attignessero e forza e splendore ?

E quì da tacer non è , siccome de' molto la Compagnia al vegghiante zelo di Ettore Pignatelli Duca di Terranova , e di Monteleone Vicesuperior confermato suo , le cui larghezze verso di quella dureranno vive nella memoria di lei , quanto ella a vivere durerà , il quale di accordo con uno de' Consultori Alberto Cavalier Caparelli (poichè l' altro Vincenzo Sambiase Principe di Campana era a

quel

quel tempo già trapaſſato) molto in queſta faccenda ſi adoperò : e cercato un diſteſo di tutte le noſtre Regole, che fin dall' anno 1780. compilato ſi era, e a piè mandatolo del Real Trono, un grazioſo diploma ne ottenne di Reale Aſſenſo, che lo Stato, e le Coſtituzioni della Compagnia de' Bianchi dello Spirito Santo ampiamente approva, e conferma : il qual diploma de' dì 13. Aprile 1785. nell' Archivio della Compagnia medeſima, ſiccome coſa oltremodo cara, ed intereſſante, ripoſto è.

Già penſavaſi di pubblicar colle ſtampe la Raccolta di queſte Regole, quando alcuni de' più zelanti Fratelli rappreſentarono al Governo, come ſarebbe pregio della opera di aggiugnere ad alquanti capi di quelle alcune cotali o ſpiegazioni o modificazioni o eccezioni, che dir le vogliamo, le quali nell' avvenire mirando, alle variabili circoſtanze delle perſone e de' tempi riguardaſſero, e ſteſſer bene. Piacque a tutti il ſavio conſiglio: per la qual coſa, chiamata una generale aſſemblea il di 18. Aprile del paſſato anno 1786., una nuova Concluſion ſi diſteſe sù varj punti delle Regole dichiaratrice : e come per quelle ſi era fatto, così per queſta ſi fece, impetrando alla nuova Concluſione il Reale aſſenſo, che per Real carta il di 7. Maggio dell' anno medeſimo le fù dato.

Ciò fatto, da proceder è alla pubblicazione delle Regole non meno, che delle Giunte o Spiegazioni, che ſon le ſeguenti.

FER-

FERDINANDUS IV.

Dei gratia Rex utriusque Siciliæ, & Hyerusalem Infans Hispaniarum, Dux Parmæ, Placentiæ, & Castri, ac Magnus Princeps hereditarius Hetruriæ, &c.

F*Ideles Nobis dilecti* = A Noi è stato presentato il seguente memoriale v3. = S. R. M. = Signore = La Real Compagnia, ed Arciconfraternita de' Bianchi dello Spirito Santo, prostrata innanzi al Real Trono della M. V. supplicando umilmente espone, come sebbene fin dalla metà del Secolo XVI. abbia ella seguito il suo fondamentale Istituto, che consiste nel commendevol' esercizio di opere pubbliche

 di

di pietà , usando delle Regole , e Capitoli , che li suoi primi religiosi Fratelli , non guari dopo il tempo della di lei fondazione stabilirono ; tuttavolta , poicchè le leggi positive soglion star soggette alle vicende , e circostanze del tempo , avvenne , che li Governatori annuali , secondochè il bisogno richiedea , introdussero nuovo regolamento , mercè un gran numero di Conclusioni , che da quando in quando formarono . Avvisata di poi l' Arciconfraternita , che siffatti stabilimenti , come quei , che conteneano modificazione alle Regole antiche , non erano chiaramente noti a' Fratelli , nè vantavano il pregio di essere state dalla M. V. autorizzate , si deliberò a formar di quelli un Volume , ed umiliandolo al Real Trono implorarne l' Assenso , siccome in effetti fu supplicato , ed ottenuto nel 1785.

Coteste nuove Regole però , serbando parte degli antichi sistemi , si dovettero meglio adattare all' età : quindi è , che mediante un' altra Conclusione fatta col general suffragio de' Fratelli , esse rimasero dove corrette , dove cambiate , dove poi modificate soltanto ; ed affinchè cotal modificazione , o cambiamento acquistasse forza di legge inalterabile , non mancò la Supplicante di rassegnar subito l' intera suddetta Conclusione alla Vostra Real Camera di S. Chiara , dalla quale ne ottenne il Real Beneplacito = Di seguito , pensando di dare alle stampe tali Regole ,

per

per comodo maggiore de' Confratelli , ſiccome l' altre Nobili Confraternite di queſta Voſtra Metropoli adoprarono , ſi avvide eſſa Supplicante , che avrebbe dovuto traſcrivere così le dette antiche Regole , come la intera ſuccennata Concluſione , che le corrigge , ſuppliſce , e modifica . Ma perciocchè con ſiffatta ſtampa arrecherebbe confuſione negli animi de' Fratelli , anzi che nò , pensò il Governo , precedente la chiamata generale , e l'approvazione con voto ſecreto di ciaſcheduno di loro , formare delle prime , e ſeconde Regole un ſolo impaſto , che ove quelle autorizzate dalla M. V. nel 1785. ſiano rimaſte ferme , letteralmente ſi traſcrivino , e ſi diano alle ſtampe : ove ſi trovino mancanti ſi aggiunga , ed annicchi tutto l' omeſſo contenuto nella ſuddetta nuova Concluſione , egualmente garantita dal Real Aſſenſo : ed ove le leggi nuove abbiano affatto derogato alle antiche , ſi tacciano queſte , e ſi traſcrivino quelle interamente = In tali circoſtanze ricorre la Supplicante alla Sovrana paterna cura della M. V. , e raſſegnandole il ſuccennato riſtretto delle diviſate due Regole , munite già del Real Beneplacito , la ſupplica benignarſi di accordare sù queſto la Real protezione , perchè poſſa così darſi alle ſtampe per comodo de' Fratelli , e per ſervire d' inviolabile legge nell' avvenire ; e l' avrà a grazia ſingolariſſima *ut Deus* , *&c.* = Il Duca di

A 2 Ter-

Terranova Vicesuperiore , e Deputato eletto supplica come sopra = Il Duca di Celenza d' Avalos primo Consultore , e Deputato eletto supplica come sopra = Il Cavaliere Domenico Caparelli Secondo Consultore , e Deputato eletto supplica come sopra = Facciamo fede noi quì sottoscritti Fratelli Segretarj della Real Compagnia , ed Arciconfraternita de' Bianchi dello Spirito Santo , come li suddetti Signori Duca di Terranova , Duca di Celenza , e Cavaliere D. Domenico Caparelli Vicesuperiore , e Consultori della medesima sono stati nella Congregazione generale tenuta il dì 16. del corrente mese di Maggio eletti da' Signori Fratelli intervenuti per Deputati a formare l' impasto delle Regole , e della Conclusione del dì 18. Aprile del passato anno mille settecent' ottantasei , umiliarlo alla Real Camera di Santa Chiara per impetrarvi l' assenso per indi darlo alle stampe giuridicamente , come tutto rilevasi dalla Conclusione formata nel dì 16. di questo corrente mese , registrata nel libro 4. delle Conclusioni segnato *lit. O* , che da Noi si conserva , al quale , ec. Ed in fede , ec. Dal nostro Oratorio il dì 18. Maggio 1787. = Filippo Alchimia Fratello Segretario fò fede come sopra = Francesco Costa Fratello Segretario fò fede come sopra = *Adest Sigillum impressum* = E con detto memoriale ci sono stati esibiti li seguenti Capitoli v3.

CA-

CAPITOLO I.

Dell' obbligo de' Fratelli e Sorelle.

I. IL Divin Redentore Gesù Cristo ci fà sentire nel suo Vangelo, ch' Egli venne a mettere il fuoco in Terra, e solo pretende, che tuttavia si accendi, e si avvanzi. Questo fuoco, non materiale già, ma spirituale, e di carità, bisogna tanto maggiormente che ne' petti de' Fratelli, e Sorelle della Real Compagnia avvampi, quantochè li medesimi vengono ascritti sotto gli auspicj del Divin Paracleto, che Santa Fiamma, di Divino Ardore, Accenditore de' Cuori, nelle Sacre Carte si addimanda. Sicchè per destarsi sempreppiù tra li Fratelli questa fiamma di eterno amore, conviene assolutamente, che spesso si esercitino insieme in opere di pietà verso di Dio, e del prossimo. A tale oggetto in primo luogo s' inculca loro la frequenza della Congregazione, ove si uniscono tre volte in ciascun mese, eccetto in Ottobre, nelle giornate prefisse dal Governo nel Cartellone: ed ivi entrando senza spada con ogni compostezza, modestia, e silenzio, si facciano le loro divozioni, recitino l' Officio della Santissima Vergine, o de' Morti, o pure li Salmi di penitenza, secondocche corre, ed ascol-

ascoltino il Sermone , che si farà dal Padre Spirituale.

II. Una di esse tre volte resti stabilita per Ritiro , ed apparecchio alla buona morte , per lo quale solamente saranno avvisate ancora , e dovranno intervenirvi tutte le Signore Sorelle ascritte nella Real Compagnia pe 'l di loro spirituale profitto , ed edificazione dell' Adunanza , intervenendo in luogo separato , e destinato per esse.

III. Dippiù si terrà Congregazione nel giorno della Commemorazione de' Morti , ed ancora nelle trè giornate destinate nel Cartellone , per gli anniversarj de' Fratelli , e Sorelle , de' Congionti , e Benefattori , e de' Poveri sepolti per carità dalla Real Compagnia.

IV. Nella seconda Domenica di Quaresima , si cominceranno gli Esercizj Spitituali , ed Istruzioni per otto giorni coll' intervento anche delle Signore Sorelle . E nell' ultimo giorno si farà con decorosa pompa l' Esposizione del Venerabile, e si canterà il *Te Deum*.

V. Nella Domenica delle Palme vi sarà Congregazione , come altresì nel Mercordì Santo si reciterà l' Officio delle Tenebre. Nel Giovedì Santo la mattina dopo essersi fatta la Processione al Sepolcro nella Real Chiesa dello Spirito Santo , si farà dal Governo , secondo l' usato stile, la Lavanda a dodici poveri. E finalmente nel Sabbato Santo vi sarà la benedizione del Cereo , e Mes-

Messa cantata , con dispensarsi a' Fratelli presenti l' incenzo .

VI. E perchè la principale Opera di pietà , tanto grata a Dio , ed esercitata fin dal primo giorno della fondazione della Real Compagnia (per cui le furono dal Sommo Pontefice Pio IV. , e suoi Successori e particolarmente da coloro che ascritti furono per nostri Fratelli , conceduti tesori di Sante Indulgenze) è stata quella di sepellire li poveri di questa Capitale , e suoi Borghi : che perciò l' esecuzione di tale opera sì pia , ed al Pubblico di notabile vantaggio , sia a cuore di tutti li Fratelli a non tralasciarla . Onde il Governo invigili , acciò li medesimi sieno avvisati , ed insieme riceva con ogni carità tali esequie , ancorchè bisognasse servirsi di comodo di carozze per la lontananza de' luoghi.

VII. Si determina ben anche di dare alle famiglie di essi poveri defonti , il solito sussidio di carlini dieci , acciò nella disgrazia sofferta ricevano qualche sollievo : Quale sovvenzione potrà il Governo avvanzarla in quelli casi , o per quelle persone , che stimera meritarne maggiore.

VIII Questa divisata elemosina di carlini dieci si darà soltanto alla famiglia di quel povero , che viene in fatti dalla Real Compagnia sepolto. Se accadesse però chiamata di esequie di povero in giorno , o in circostanze , per cui fosse la Real Compagnia impedita di farla , e costasse

il

il preciso bisogno della di lui famiglia , allora coll' intelligenza non meno di due del Governo , e con ordine in iscritto de' medesimi , potrà mandarsegli l' elemosina , con farsi sepellire il cadavere da' Preti Secolari , secondo sempre si è praticato .

IX. All' avviso , che si darà a' Fratelli dell' Esequie che accadono di Fratelli , o Sorelle , non mancheranno d' intervenirvi per associare i loro Cadaveri all' eletta sepoltura , sia nella Terra Santa della Real Compagnia , sia in qualunque altra Chiesa , ed anche recitare in suffraggio delle di loro Anime un *Miserere* , e *Deprofundis* per lo spazio di giorni quindeci .

X. Interverranno anche all' Esequie delle sole Monache del Real Conservatorio dello Spirito Santo , che per antico costume vengono associate dalla Real Compagnia .

XI. Finalmente dovranno intervenire all' esequie de' Congionti de' soli Fratelli , purchè contumaci non sieno , de' quali avrà l' obbligo la Real Compagnia associare li cadaveri alla sepoltura nella sola di lei Terra Santa , e non già in aliena Chiesa ; intendendosi sotto nome di Congionti li seguenti , cioè , qualunque ascendente , o Discendente dalla famiglia del Fratello per linea retta in qualunque grado : per linea collaterale li Congionti nel primogrado solamente , anche della famiglia del Fratello , cioè Fratello , e

So-

Sorella germana , o Consanguineo , come ancora la madre , e la moglie del Fratello , che si considera come la stessa persona del medesimo , dovendosi detti Congionti associare dalla età di sette anni compiti in avanti ; e le figlie , o Sorelle de' nostri Signori Fratelli , ritrovandosi maritate , ed esistenti in aliena famiglia non parteciperanno della dett' associazione , se non nel caso , che rimanendo vedove senza figli ritorneranno in casa del Padre , o Fratello , che sia attualmente Fratello , con esser tenuto il detto Fratello , non contumace , che chiede l' associazione , di depositare insieme per le spese faciende docati trenta a conto nelle mani della persona , a chi spetta , alla quale viene espressamente proibito prima di ricevere il deposito , di chiamare l' esequie : seguita la quale esibirà egli al depositante nota distinta delle spese fatte , una coll' avvanzo , che vi sarà , oppure con ripetere il dippiù , che potrà occorrere di spese . E riguardo alle Signore Sorelle , poicchè le medesime non prestano alla Real Compagnia alcun servizio personale , perciò rimangono escluse dal privilegio dell' esequie de' Congionti in qualunque grado , ancorchè fusse il marito .

CAPITOLO II.

Dell' Elezione del Vicesuperiore, e Consultori, e loro autorità.

I. RIconoscendo la Real Compagnia de' Bianchi dello Spirito Santo per suo Superiore perpetuo la Maestà del Rè delle due Sicilie Ferdinando IV. sin dal primo momento, che per eccesso di sua Real Clemenza non isdegnò di essere ascritto per primo Fratello della medesima, giusta il Dispaccio per la prima Segretaria di Stato. Quindi il Governo *pro tempore* di detto luogo sarà composto di un Vicesuperiore, e due Consultori; l'elezione de' quali dovrà alternativamente seguire, cioè, in un anno si eliggeranno i due Consultori, restando nella carica il Vicesuperiore, e quest' alternativa dovrà seguitarsi costantemente nel tempo avvenire, acciò non manchi nel Governo della Real Compagnia persona, che sia informata degli affari della medesima, siccome praticasi in ogni ben regolato Governo.

II. Nella Domenica adunqne della SS. Trinità alle ore ventuno seguirà l'elezione di coloro, che secondo l'additato sistema saran prescelti per governare, mediante chiamata generale di tutti li Fratelli, fuorchè li contumaci; mentre questi es-

essendo privi di voce attiva , e passiva , non possono intervenire a tal atto . Nella Banca situata in mezzo della Congregazione , col libro delle Regole , l' urna delle pallotte , e la bussola , sederà il Governo , ed in mancanza di esso il Fratello più anziano di Congregazione , ed i due Segretarj , i quali , nell' entrare li Fratelli , noteranno li loro nomi in un foglio , ed arrivati saranno al numero non meno di trenta , e sonate le ore ventidue , si darà principio .

III. Recitato l' Inno : *Veni Creator Spiritus* , avrà il dritto qualunque Fratello prima di procedersi alla nuova elezione , di far girare la bussola per la conferma del Vicesuperiore , o de' Consultori , siccome accaderà l' elezione in quell' anno ; ben' inteso però , che bramandosi la conferma de' Consultori , questa debba seguire in persona di entrambi , non già di un solo ; quale conferma però potrà sortire concorrendo due terze parti de' voti de' Fratelli , che interverranno all' elezione , quali anche non debbano essere meno del numero di trenta , come trovasi di sopra stabilito ; ed in caso mancasse un solo voto per compiere le due terze parti , come sarebbe nell' intervento di trentadue Fratelli ; la concorrenza di ventuno voti affermativi includa ; e con questa norma si debba regolare ne' casi simili di numero maggiore ; e la suddetta conferma s' intenda per lo secondo biennio ; qual' elasso , debbano li confer-

 mati

mati terminare il loro Governo , affinchè le cariche non si perpetuino nelle istesse persone ; non concorrendo poi due terze parti de' voti inclusivi , come si è detto di sopra , non s' intenda seguita la conferma , e si procederà alla nuova elezione ; ed in quell' anno , che seguirà la conferma del Vicesuperiore , Questi unito co' Fratelli Consultori dovrà tenere la sessione per l' elezione degli Uffiziali , non acquistando questi dritto alcuno di restar confermati per la sortita conferma in persona del Vicesuperiore : quando poi non seguirà conferma o per la non concorrenza de' voti , o per essere elasso il secondo biennio , allora si procederà alla nuova elezione nella seguente maniera . Metterà il primo Segretario nell' urna coverta con velo tante pallotte quanti sono li Fratelli presenti , e tra queste otto saranno nere , e tutte le altre bianche : indi li chiamerà l' uno dopo l' altro giusta la loro antichità , e quelli trà essi prenderanno le otto pallotte nere , auranno il dritto di nominare un fratello per Vicesuperiore , oppure per Consultore , secondo che accade l' elezione , purchè non sieno contumaci , assenti , impediti , debitori della Congregazione, oppure non abbiano compito il quarto anno , dacchè furono ascritti per Fratelli ; ovvero essendo stati in Governo , benchè surrogati per la morte di alcun Governatore , non siano elassi due anni , dacchè lo terminarono .

IV.

IV. Entrando adunque li suddetti l'un dopo l'altro nella stanza dello spogliatojo, ove assisteranno due Fratelli anziani destinati a tal uopo dal Governo, o da chi farà le sue veci, noteranno in cartelline il nome di coloro, ch'essi nominano, ed indi portatele in mano di chi presiede alla Banca; questi le farà notare successivamente in un foglio, quale in fine dal detto Segretario si leggerà ad alta voce a tutta l'adunanza.

V. Ciò fatto, si comincierà secondo il solito l'imbussolazione degli otto nominati; quale bussola dovrà farsi sempre collo stesso numero di Fratelli, proibendosi loro di partire prima che sia terminata l'intera elezione: Come altresì si proibisce di dare il voto a' Fratelli novizj, cioè, che non hanno compito il sesto mese dal dì del diloro ingresso nella Compagnia, a chi viene dopo che ella è incominciata, ed a' Congionti in primo, e secondo grado di quel Fratello, che si bussola.

VI. Ciò terminato, si leggerà dal Segretario il numero de' voti affermativi, che sopra ciascuno degl' Imbussolati è caduto, se l'elezione è del Vicesuperiore, allora quello, che tra tutti gli otto nominati avrà avuto il maggior numero de' voti affermativi, s'intenderà da tutta la Compagnia eletto per Vicesuperiore. Se poi l'elezione è de' due Consultori, allora quelli due si

di-

dichiarano eletti per Consultori, che saranno inclusi colla maggior parte de' voti affermativi, benchè uguali, e questi due Consultori eletti nel primo, e secondo luogo sederanno, secondo la loro anzianità per Congregazione.

VII. Accadendo ben vero parità di voti nell' elezione del Vicesuperiore, oppure in quella de' Consultori, qualora il numero de' voti uguali si avesse da più di due Consultori nominati, in tal caso, posto nell' urna il nome di coloro, sù quali è caduta la parità, questa sarà decisa dalla sorte.

VIII. Terminata l' elezione, secondo il solito, se ne darà l' avviso a' Fratelli per lo Governo prescelti, che se mai taluno di essi stimerà rinunciare; in tal caso nel primo giorno di festa, che occorre, si proporrà tale rinuncia a' Fratelli con particolare avviso chiamati, ed indi leggendosi dal Segretario i nomi degli altri sette Fratelli bussolati, ed i voti affermativi, che nel giorno della nomina essi ebbero, resterà ammesso nel Governo quegli, ch' ebbe la maggioranza de' voti; ed incontrandosi trà detti sette parità di voti, questa, come sopra, sarà decisa dalla sorte: quale maniera dovrà anche tenersi, se durante l' anno del Governo all' altra vita passasse, o il Vicesuperiore, o uno de' Consultori, per farsene subito il rimpiazzo; ben inteso però, che colui, il quale viene rimpiazzato, dovrà

gover-

governare ſoltanto per quel tempo , che dovea compirſi dal defonto ſuo anteceſſore . Che ſe poi tal morte ſuccede negli ultimi meſi , allora pe 'l poco tempo , che avvanza , baſteranno gli altri due pel regolamento della Compagnia.

IX. Accadendo poi la morte del Viceſuperiore, o Conſultori nell' attual loro Governo , per giuſta attenzione dovuta alla memoria del defonto, ed in compenſo degl' incomodi ſofferti per la Compagnia , ſi è ſtabilito farsi loro celebrare cento Meſſe dippiù delle ſolite darſi ad ogni Fratello, che paſſa a miglior vita.

X. I Fratelli preſcelti al Governo della Real Compagnia dovranno diſimpegnar la loro incombenza , animando col di loro eſempio i Fratelli all' eſercizio delle prefiſſe opere di pietà : all' incontro i Fratelli ſono nell' obbligo di riſpettargli, ed ubbidirgli in tutto quello ſarà giuſto , e non diſtruttivo della oſſervanza delle preſenti Regole.

XI. Può il Viceſuperiore col voto di uno de' Conſultori conchiudere gli affari tutti attinenti al buon governo della Real Compagnia ; ſiccome ancora i due Conſultori di voto uniforme riſolver poſſono i medeſimi affari ancorchè nel di loro ſentimento, quello del Viceſuperiore non concorreſſe : e qualora veniſſe a mancare uno degli Avvocati preſcelti dal Governo precedente per aſſiſtere agli affari , ed intereſſi della Compagnia , può parimente o il Viceſuperiore col voto di uno de'

Con-

Conſultori , o li due Conſultori preſcieglier altro in ſua vece dal numero de' Fratelli , ch' eſercitano la profeſſione di Avvocato . Ben inteſo , che ſtante il carattere di Fratello , ſia il medeſimo nell' obbligo di ſervire ſenza mercede , ſiccome ſempre si è praticato .

XII. Ordinerà il Governo le ſpeſe neceſſarie , e quelle ſolite farſi pel decoro del luogo . Se mai occorreſſe ſpeſa ſtraordinaria non eccedente la ſomma di docati venti , gli ſarà lecito farla una ſola volta nel corſo di un anno : eccedente poi detta ſomma , o per altra volta occorrendo , dovrà proporſi in Congregazione generale , e conchiuderaſſi colla maggioranza de' voti .

XIII. Potrà il Governo licenziare i Subalterni , conoſcendo qualche loro mancanza degna di emenda , e ſurrogare altri nuovi a ſuo arbitrio .

XIV. Ordinerà , che una , o più volte al meſe ſi uniſca nel luogo ſolito la ſeſſione , alla quale dovranno intervenire i due Fratelli Segretarj , ed il primo Teſoriere , avendo coſa attinente alla ſua particolare incombenza , con ſedere i medeſimi dopo del Governo , giuſta la loro anzianità per Congregazione . In queſta Seſſione ſi diſcuteranno i conti menſuali , e ſi ultimeranno gli altri affari al vantaggio del luogo attinenti .

XV. Se accadeſſe che in giorno o di eſequie , o di Congregazione alcuno del Governo non intervenga , allora il Fratello più antico farà le di lui

veci ,

veci , portando il bastone , e dando quegli ordini , che si dovrebbero dal Governo , se fosse presente ; ed a questi si presterà l' istesso ossequio , ed ubbidienza .

CAPITOLO III.

Dell' ammissione de' Fratelli , e Sorelle .

I. L' Esercizio delle opere di perfetta carità essendo l' unico scopo di questa Real Compagnia , uopo è , che si badi con diligente attenzione alla qualità , costume , ed età di coloro , che in essa desiderano ascriversi . Perciò si è stabilito , che persona non poss' ammettersi per Fratello , se prima non presenti al Governo memoriale sottoscritto , in cui richiede l' ammissione . Stimandosi dal Governo , se ne commetterà l' informo a due Fratelli , che si stimeranno più proprj , e questi ritrovando concorrente nel supplicante l' età non meno di sedici anni , e le altre necessarie prerogative relativamente a condizione , e costume , dovendo ogni Fratello , che in questa nostra Società vuole ascriversi , essere Nobile così lui , che suo Padre , ed Avo , senza aver questi mai esercitato impiego derogante alla

 Nobil-

Nobiltà; e ciò per conservare quel lustro, e decoro, che sempre nella nostra Compagnia si è mantenuto fin dalla sua prima origine. Sicchè detti Signori Fratelli commissionati, avendo presente quanto si è prescritto, faranno quella relazione, che dal dettame di loro coscienza verrà suggerita: Se sarà affermativa, nella prima giornata di Congregazione, precedente avviso alla Fratellanza, se ne farà la bussola, segnandosi benanche sotto della cartellina il nome di colui, che dovrà imbussolarsi, ed uniti saranno li Fratelli al numero non meno di trenta, si leggerà loro dal Segretario la divisata relazione. Indi girerà la bussola, e raccolti li voti, dal Governo si numereranno; ritrovandosi gli affermativi in maggior numero, s'intenderà ammesso per nuovo Fratello, altrimenti escluso. Si destinerà poi dal Governo la giornata della vestizione, nella quale esso nuovo Fratello verrà personalmente in Congregazione, e se gli darà la veste nella consueta maniera. Questo metodo dovrà tenersi per tutti, ancorchè fosse figlio di Fratello, o di qualità distinta, e ragguardevole.

II. E poicchè la Real Compagnia porta de' molti, e gravissimi pesi per lo mantenimento della Chiesa, per l' opera di sepellire li poveri, per l' elemosina, che si lascia alle loro famiglie, per l' esequie de' Fratelli, e Sorelle, Funerali, anniversarj, per l' apparato lugubre in casa, e per gli suffragj delle

le Messe alle di loro anime, essendo obbligata la nostra Compagnia far celebrare docati trenta di Messe, una cantata, e le altre basse, in morte di ogni Fratello, o Sorella non contumace, che si dovranno celebrare in nostra Chiesa, dandosi a' Sacerdoti, che celebreranno quella elemosina, che più propria sarà necessario stabilire, secondo le circostanze de' tempi; E perchè non tiene rendite bastanti per supplire a tali necessarie spese, ed obblighi, si è determinato, che ogni Fratello, a cui dalla Real Compagnia si darà veste, e cappuccio, nel suo ingresso pagar debba docati quattordici per l' entratura, de' quali, docati dodeci s' introiteranno a beneficio della Congregazione, e docati due si divideranno al solito trà gli Subalterni della Sacrestia.

III. Ben vero però, ascrivendosi taluno per Fratello dopo l' anno quadragesimo di sua età, allora si rimette al saggio discernimento del Governo di avanzare la detta entratura, secondo l' età, e disposizione della persona, non meno di docati venti, nè più di docati quaranta. Ciò però debba intendersi per certa determinata età; giacchè per coloro, che sono di età molto avanzata, si rimette alla coscienza, ed arbitrio del Governo l' avanzare l' entratura più de' docati quaranta, secondo le circostanze richiedono, affinchè la nostra Compagnia resti al coverto della spesa, che occorrerà fare in morte di cadaun

Fratello , o Sorella per l' esequie , parati lugubri , funerali , e suffragj , con aver poi così i primi , come li secondi , l' obbligo indispensabile di somministrare il mensual sussidio di un tarì al mese , durante il tempo di loro vita , non dandosi luogo a vitalizia transazione di mesate.

IV. E perchè questo sussidio con puntualità bisogna soddisfarsi , dacchè se mancasse , mancherebbe la maniera di supplire a tutti li suddetti obblighi ; che perciò si dichiara contumace quel Fratello , il quale per lo spazio di mesi sei compiuti non paghi . Nella quale contumacia incorso , immediatamente si dichiara privo di voce attiva , e passiva , e decaduto dal dritto così dell' associazione , come de' parati lugubri , e suffragj : E laddove vi è occasione che deve girare la bussola attorno per qualche affare , il Governo che presiede in Congregazione , o in mancanza del medesimo , chi farà le sue veci , dovrà espressamente inculcare a chi porta le pallotte de' voti , di non consegnare la pallotta al Fratello contumace presente , al quale oggetto si terrà sempre pronta una nota de' Fratelli contumaci .

V. Se poi talun Fratello contumace di più anni cerca transazione del passato per mettersi in corrente ; in tal caso si rimette al prudente giudizio del Governo la libertà di transiggere secondo le circostanze di chi vorrà essere ammesso a transazione , con condizione , che il pagamento

in

in forza della transazione si faccia dal Fratello personalmente.

VI. Se poi li Parenti di un Fratello contumace defonto facessero istanza per la sola esequie: Si è stabilito di non denegarla, ovunque vorranno; dovendo però essi pagare anticipatamente docati trenta in beneficio della Real Compagnia per le spese occorreranno farsi per la detta esequie.

VII. Ma se poi un Fratello a motivo della sua notoria povertà chiegga essere esentato dal pagamento delle mesate, allora, secondocchè la carità lo prescrive, e lo richiede, può il Governo sgravarlo di tale peso, accordandogli la giubilazione, seguita la quale, con conclusione sarà obbligata la Real Compagnia associare il di lui cadavere, e dargli ben anche in sua casa li soliti parati lugubri, e suffragj.

VIII. E perchè alle volte accade, che alcuno ragguardevole soggetto non ascritto alla Compagnia, desidera di essere ammesso per Fratello, ritrovandosi in pericolo di prossima morte, sì per godere delle Indulgenze da' Sommi Pontefici alla nostra Fratellanza concesse, come anche per essere decorosamente associato; in tal caso si è stabilito, che sia dell' arbitrio del Governo di proponerlo a dirittura in Congregazione, dispensandosi alle solennità prescritte nel principio di questo Capitolo, correlative all' informo, e numero de' Fratelli presenti, da' quali ammesso con

mag-

maggioranza di voti ſecreti, ſe gli accorderà ſecondo il ſolito la ſola eſequie ſenza ſuffragj, mediante l'anticipato pagamento di docati ſeſſantadue. Che ſe poi detto Fratello ſtarà bene, e verrà in Congregazione a prendere la veſte, potrà in morte godere, oltre l'eſequie, anche li ſoliti ſuffragj, pagando però ſua vita durante il ſolito menſual ſuſſidio di carlini due, come gli altri noſtri Signori Fratelli: Quale pagamento attraſſandoſi, s'intenda incorſo nella contumacia, e così morendo, ſarà privo de' ſoliti ſuffragj; ma ſarà tenuta la noſtra Real Compagnia di aſſociare il di lui cadavere, giuſta lo ſtabilito nel dì del ſuo ingreſſo.

IX. Il fin quì diviſato per l'ammiſſione de' Fratelli ſi oſſerverà ancora a riguardo delle Sorelle, alle quali dopocchè avranno ſoddisfatta l'entratura, ſi manderà loro in ſegno di poſſeſſo una medaglia di argento indorata coll' impronto dello Spirito Santo, ed il librettino delle Indulgenze; quale medaglia dopo la di loro morte dovraſſi dagli eredi reſtituire.

CA-

CAPITOLO IV.

Della destinazione degli Uffiziali, e loro obbligazione.

I. IN quell' anno, che caderà l' elezione del Vicesuperiore, nella prima sessione, che dovrà il medesimo tenere insieme cogli due Consultori rimasti nel Governo, destinerà li seguenti Uffiziali, prescegliendo quei Fratelli, de' quali sarà ben conta l' abilità, ed il contegno, acciò con decoro, e con frutto siano per dissimpegnare le di loro particolari incombenze.

II. Questi saranno v3. Due Segretarj, due Tesorieri, due Revisori de' conti, due Maestri de' Novizj, un Capo Sacrestano con sei compagni: Quattro Deputati dell' esequie de' poveri: Un Deputato per la Terrasanta con sei compagni: Quattro degli Esercizj Spirituali, e Ritiri. Quattro del mandato del Giovedì Santo: Due della musica: e due del Giardino.

III. I due Segretarj terranno in consegna l' Archivio colle scritture, e Libri, che in esso vi sono. Il primo di loro, cioè il più antico di Congregazione terrà la chiave, e per futura cautela faranno due ricevute autentiche di essere stati

ti conſegnati loro li detti libri , e ſcritture , delle quali una reſterà nell' archivio , e l' altra ſi darà in mano del Governo , per farſene poi il confronto , e la conſegna a' ſucceſſori .

IV. Sarà principalmente cura del primo Segretario di notare nel libro delle concluſioni l' elezione del nuovo Governo con ogni ſua circoſtanza , deſcrivendo diſtintamente li nomi , e cognomi de' Fratelli , che furono nominati per Viceſuperiore , o Conſultori , con il numero de' voti affermativi , ch' eſſi ebbero , acciò in caſo di rinuncia , o di morte , non naſca dubbio per lo rimpiazzo .

V. Ne' libri deſtinati deſcriverà l' ammiſſioni de' Fratelli , e Sorelle : noterà il giorno , e l' anno , nel quale furono aggregati , e ſimilmente la di loro morte , allorchè accade .

VI. Nel libro addetto noterà li nomi , e cognomi di quei poveri , che in virtù delle fedi de' reſpettivi Parrochi , che dovrà conſervare , vengono dalla Real Compagnia giornalmente ſepolti per carità , ed anche le Chieſe , ove ſi ſotterrano , a fine di farne fede , quando viene domandata .

VII. Ambibue poi in ogni anno prenderanno conto dal Conſervadore degli argenti , ed utenzilj Sacri , giuſta l' inventario , ch' è nell' archivio .

VIII. Finalmente non mancheranno a quell' aſſiſtenza , alla quale ſon' obbligati , e che neceſſita nelle Congregazioni , eſequie , e ſeſſioni ; dovendo il Governo per loro mezzo mandare in effetto ogni qualunque determinazione .

IX.

IX. Li due Teſorieri , de' quali agirà ſempre il primo di Congregazione , poichè il ſecondo dovrà ſupplire in ſua mancanza , per evitare ogni attraſſo di conti , o di ſcrittura , e di eſſi il primo in fine di ciaſcun meſe eſaminerà minutamente ſecondo il ſolito i libri d' introito , ed eſito , prendendone conto dal conſervadore de' medeſimi , ed anche quelli , che ſi portano in giro da'Clerici per la eſazione delle meſate de'Fratelli , e Sorelle , e li cifrerà . Indi vedrà , ſe eſſo Conſervadore ha pronto tutto il danaro contante , poliſe , ed altro introitato in detto meſe a beneficio della Real Compagnia . Oſſerverà , ſe il medeſimo ha riposto nelle fedi madri delle riſpettive confidenze , che ha in ſuo potere , il danaro introitato nel meſe antecedente , ſecondo gli ordini a lui dati dal Governo nella chiuſura de' conti menſuali : Significherà quelle partite inſolite di eſito , che ſcorgerà fatte ſenza ordine , e ſottoſcrizione almeno di due del Governo ; e finalmente ordinerà al Razionale di fare le dovute polize .

X. Li due Reviſori de' conti con accuratezza ſcorreranno i libri degl' introiti , ed eſiti degli anni antecedenti , acciò ſi ravviſi , ſe le partite tutte , che in eſſi contengonſi , vadino a dovere ; e ſe la ſcrittura ſi porti avanti con buon ordine , e ſenz' attraſſo . Ritrovando delle ſpeſe fatte contro lo ſtabilimento di queſte Regole , faranno la ſignificatoria . Ritrovandoſi poi il tutto a dovere ,

faranno la liberatoria , e ciò a tenore del concordato.

XI. Sarà provincia de' due Maestri de' Novizj d' istruire i nuovi Fratelli degli obblighi , che appartengono , giusta il Capitolo primo di queste Regole.

XII. Il Capo Sacrestano unitamente con gli Compagni invigilerà , acciò la Chiesa della Real Compagnia sia ben servita : i subalterni facciano la loro obbligazione ; i Sacri arredi si mantengano con polizia , ed anche il vestiario de' Fratelli , per cui bisognando rifazione si de' primi , come del secondo ne darà notizia al Governo , acciò quel che bisogna , si rimpiazzi . Starà attento , che gli obblighi delle Messe siano con esattezza soddisfatti , ed anche notati ne' rispettivi libri della sacrestia.

XIII. Il Deputato della Terra Santa avrà cura di far celebrare le solite due Messe la settimana , ed anche le cento nella ottava de' Morti , l' elemosina delle quali si sodisfa col danaro ricevuto dalla vendita delle spoglie di coloro , che ivi si sepelliscono , dedotte prima le spese , che per l' uso di detto luogo bisognano . Farà inoltre esitare le dette spoglie , e riporre il danaro sulla fede di credito del conto di Terra Santa ; assisterà insieme con gli compagni al sotterramento de' Fratelli . In fine poi del suo impiego , presentando al Governo il conto dell' introito , ed

esito

esito da lui fatto, ne riceverà la liberatoria.

XIV. Li restanti Uffiziali di sopra descritti, poichè in alcune sole occasioni sono di bisogno, eseguiranno quel tanto, che per gli loro rispettivi impieghi gli sarà ingiunto dal Governo.

CAPITOLO V.

Dell' Esequie, e Processioni.

I. ESsendo la Real Compagnia nell' obbligo di fare in primo luogo l' esequie de' Fratelli, e Sorelle; indi de' Congionti, e delle Monache, come di sopra nel Capitolo primo si è detto; perciò quegli, a cui spetta, venendo un tale avviso, ne farà subito partecipe il Governo, dal quale si determinerà l' ora, ed anche il comodo delle carozze, se vi bisogna; indi manderà in giro i Clerici colle cartelle, inculcandogli sempre di portarle a tutti gli Fratelli, acciocchè i medesimi non manchino per difetto di avviso.

II. Similmente venendo una, o più fedi di esequie de' Poveri, la persona, a cui spetta, le manderà tosto a' Signori del Governo, per sapere quel tanto, che far si deve. E subito manderà attorno le cartelle per ragguagliare gli Fratelli, a' quali convenendo quel Santo Esercizio di una

tale opera, si tratterranno nell' Oratorio colla debita, e propria modestia, senza far conventicoli, ed inutili discorsi. Resterà loro proibito di far entrare servidori per vestirli, o per altra facenda, e reciteranno quattro volte al mese l' Officio de' Morti in suffraggio dell' anime de' Fratelli, Sorelle, Congionti, Benefattori, e Poveri.

III. Quando il Superiore, o il Fratello più antico, che farà le sue veci, darà il segno, reciterassi la litania di Maria Vergine, e poi il *Confiteor*, e chiamati dal Segretario i Fratelli, a due a due s' incamineranno con ogni serietà verso la casa del defonto.

IV. Da poicchè la Real Compagnia fin dalla sua fondazione è stata riputata un Corpo medesimo colla Real Chiesa, e casa dello Spirito Santo, per cui ha soluto sempre intervenire alle due Processioni solite farsi in detta Chiesa nel primo giorno delle quarant' ore circolari, e nel Giovedì Santo; ed anche li Fratelli assistere in orazione avanti il Venerabile, così nel primo, e secondo giorno delle quarant' ore, come per tutto il Giovedì Santo; Che perciò, continuando tale antico stabilimento, faranno in ogni anno queste due Processioni, ed orazioni, nelle quali li Signori Fratelli interverranno con quella venerazione, e compostezza che si deve.

V. Nel rincontro poi dell' anno Santo, per l' acqui-

quisto delle generali, e plenarie Indulgenze, per pubblica azione di grazie, per pubblica penitenza, o per altra singolar congiuntura, sarà lecito alla Real Compagnia di uscire processionalmente col sacco, e portarsi alla visita delle Sacre Basiliche, o fare altra funzione, che a tal uopo convengasi. Restando fuori di ciò, proibita ogni altra Processione,

CAPITOLO VI.

Del regolamento della Scrittura, ed elezione del Razionale.

I. ACciò la Scrittura corrente della Real Compagnia possa regolarmente situarsi a somiglianza di altri Luoghi Pii; si è determinato, che si debba tenere un Razionale, o sia persona abile, accreditata, e puntuale da eliggersi dal Governo, con assegnargli la provvisione correlativa al suo incomodo.

II. Formerà questi ogni anno lo stato generale della Real Compagnia, con esibirne le copie a' Signori del Governo.

III. Dovrà tenere due libri, cioè il maggiore, ed il giornale, *vulgò* di Cassa, ove noterà tutte le partite d'introito, ed esito, che si faranno.

IV. Precedente ordine del Fratello Teforiere farà le polize de' pagamenti, che occorrono, ed anche quelle per efiggerfi da' Banchi il danaro pervenuto dagli arrendamenti, nelle quali fi dirà farfene fedi di credito in tefta della noftra Real Compagnia, acciò poi girata dal Governo fe ne riporti la fomma nella fede madre del Banco dello Spirito Santo.

V. Avrà altri due Libri, ne' quali per eftenfione dovrà regiftrare le polize degl' introiti, ed efiti, per averfene fubito notizia in ogni occorrenza. In fomma efeguirà tutto ciò appartiene alla fua incombenza fecondocche l' ordine di un ben regolata fcrittura efigge.

CAPITOLO VII.

Del Monte.

I. Fin dall' anno 1686. trà Fratelli della Real Compagnia incominciò a formarfi, ed indi avanzarfi una divota focietà col confenfo, ed approvazione del Governo, alla quale fù dato nome di Monte. Quefto altro non è, che un fempliciffimo depofito di carlini due, che fi fà da molti Fratelli, ed oggidì anche dalle Sorelle, ad oggetto di celebrarfene Meffe per chi di loro farà il primo a morire, a quella ifteffa ragione

gione ; che si celebreranno le Messe della Congregazione . Acciò dunque questa sì bella divozione , che tende al suffragio delle Anime de' Defonti , abbia ancora il suo regolamento , si è stabilito , che trà gli altri Uffiziali , si eliggano dal Governo due Deputati , e siano dal ruolo de' Fratelli ascritti al Monte , la cura de' quali esser debba la seguente .

II. Subito sarà un Montista passato a miglior vita, dovranno invigilare alla sollecita celebrazione delle Messe , che gli spettano , e questa si farà sempre negli altari della nostra Chiesa , a riserba del caso , che assolutamente in quelli non si possono celebrare ; nel qual caso il Governo insieme co' Deputati destinerà il luogo , o le persone , dalle quali una tal celebrazione possa con esattezza eseguirsi .

III. Essendo nella nostra Sacrestia due libri separati , cioè quello delle Messe , e quello dell' esazione del Monte ; perciò li medesimi osserveranno sovente il primo , acciò stia ben ordinato : cifreranno il secondo per la realità de' pagamenti .

IV. Terminata sarà l' esazione di un Monte , faran riporre il danaro sulla fede di credito per conto del Monte , che si tiene in mano della Persona a tal uopo destinata , accadendo la morte di un Montista , s' incominci subito per lui la celebrazione delle Messe : ben vero però , da detta somma se ne diano carlini venti , secondo il solito ,

a'

a' nostri tre Clerici ordinarj per l'incommodo dell' esazione da essi fatta.

V. Si è determinato, che sia lecito ad ogni Fratello, o Sorella, ascriversi al Monte, quando gli aggrada, coll' anticipazione di due carlini; purchè però non abbia oltrepassato l' anno quadragesimo di sua età; mentre in tal caso si rimette alla prudenza del Governo insieme cogli due Deputati, secondo l' età della persona tassargli una qualche contribuzione di danaro, che sia come di entratura al Monte, della quale se ne celebreranno Messe per le anime di tutti gli Montisti trapassati.

VI. E per ultimo si dichiara, che gli Fratelli, e Sorelle Montisti renduti contumaci per lo pagamento non fatto di quattro Monti, rimangono esclusi dal numero di Fratelli, o Sorelle ascritti al Monte, nè possono a quello essere reintegrati senza pagare tutti gli Monti attrassati: *Laus Deo*.

FAcciam fede noi quì sottoscritti Fratelli Segretarj della Real Compagnia, ed Arciconfraternita de' Bianchi dello Spirito Santo, come a tenore di quanto stà stabilito da' Signori Fratelli intervenuti nella Congregazione generale tenuta il dì 16. del passato mese di Maggio, come dal libro 4. delle conclusioni segnato *lit. O*, *fol.* 133. *a ter.*, che da noi si conserva, al quale ec., la sudetta collezione è stata estratta dalle Regole

di

di detta noſtra Real Compagnia , autorizzate di Regio Aſſenſo nel dì 13. Aprile dell'anno 1785. , e dalla Concluſione fatta in Congregazione generale tenuta nel dì 18. Aprile del paſſato anno 1786. , anche autorizzata di Real Beneplacito nel dì 7. Maggio dello ſteſſo anno 1786. , che da noi ſi conſerva nel noſtro Archivio ; eſſendo la ſuddetta collezione un impaſto formato da' Signori Duca di Terranova , e Monteleone ; Duca di Celenza d' Avalos , e Cavaliere D. Domenico Caparelli , attual Viceſuperiore , e Conſultori di detta Real Compagnia , Deputati eletti nella ſudetta Congregazione generale tenuta il detto dì 16. del paſſato meſe di Maggio ; quale impaſto in ſe contiene tutti gli ſtatuti di detta Real Compagnia compreſi così nelle Regole ſuddette , che nella Concluſione di detto dì 18. Aprile 1786. , eſſendoſi ne' riſpettivi Capitoli delle Regole inſerito quanto colla ſuddetta concluſione trovaſi ſtabilito , ed in fede , ec. = Dal noſtro Oratorio il dì 18. Maggio 1787. = Filippo Alchimia Fratello Segretario = Franceſco Coſta Fratello Segretario =

Ed inteſo per noi detto memoriale , e viſte così le Regole di detta Arciconfraternita roborate di Regio aſſenſo , come anche l' aſſenſo sù la concluſione del dì 18. Aprile paſſato anno 1786. , colla quale furono alcuni capi di Regole modificati , ed aggiunti , per lo miglior regolamento

di

di detta lor Compagnia; e viſta ancora la copia di dette Regole, e Modificazioni a tenore di detta concluſione; e propoſtoſi tutto ciò nella Real Camera di Santa Chiara, dalla ſteſſa ſi è interpoſto il ſeguente Decreto v3. = *Die* 21. *menſis Maii* 1787. = *Neapoli*, &c. *Regalis Camera Sanctæ Claræ providet, decernit, atque mandat, quod liceat typis edi. Hoc ſuum = Salomonius = Caravita = Targiani = V. F. Regalis Coronæ = Illuſtris Marchio Citus Præſes S. R. C.*, & *coeteri Aularum Præfecti tempore ſubſcriptionis impediti = Citus* = Che perciò ci è parſo far la preſente, colle quale ordiniamo, e comandiamo, che dobbiate il Decreto predetto, e quanto in eſſo ſi contiene *ad unquem* oſſervare, ed eſeguire. Che tal'è noſtra Real volontà, *Datum Neapoli die* 31. *menſis Maii* 1787. = *Salomonius* = *Patritius* = *Targiani* = *V. F. R. C.* = *Dominus Rex mandavit mihi Petro Revellini a ſecretis* = *Citus* = *Solvit carolenos decem* = *Valle* = *In Partium* 73. *fol.* 78. = *Nardò* = V. M. comanda l'oſſervanza, ed eſecuzione di quanto col ſuddetto decreto ſtà ordinato, ec. = *Adeſt Regale ſigillum impreſſum in forma.*